CAMERA DEI DEPUTATI N. 154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, VAGHI, SANGALLI, BOLDRIN, CORÀ, CRISTOFORI, FIORET, LOBIANCO, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, TARABINI

Presentata il 30 maggio 1972

Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei beneficî di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame – già presentata nel corso della V legislatura – è la risultante logica di una situazione ormai generalizzata, messa in evidenza dai recenti, penosi episodi ai quali la stampa ha dato ampio rilievo. Alcuni giovani si sono presentati alle caserme accompagnati dalla moglie e dalla prole, mettendo in serio imbarazzo le autorità militari che non hanno alcun potere discrezionale alla adozione di qualsiasi provvedimento, essendo vincolate all'applicazione delle norme vigenti, troppo deterministiche nella loro formulazione; altri, poi, disertano dai reparti per raggiungere le rispettive famiglie in stato di bisogno.

È nostro intendimento, quindi, porvi riparo, consentendo, attraverso le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, ai giovani padri di famiglia di assolvere i loro doveri morali e giuridici nei confronti dei figli, doveri che gli articoli 147 e 148 del codice civile impongono come inderogabili ed indivisibili per i due coniugi, sorgendo in essi congiuntamente l'obbligo di « mantenere, educare e istruire la prole ».

L'applicazione costante di un principio difforme, qual'è appunto quello costituito dalla chiamata alle armi dei giovani padri di famiglia, pone limiti all'istituto familiare che la struttura etico-sociale ritiene inconcepibili; nè risulta ai proponenti che vi siano in atto esigenze militari di tale urgenza e necessità da costringere ad operare un reclutamento indiscriminato.

È opportuno, poi, osservare, ai fini di una ponderata e più estesa valutazione delle circostanze, che la moderna medicina psico-sociale ha già fondatamente ravvisato nelle frustrazioni della prima infanzia alcune cause nevrotiche dei giovani e, in particolare, nelle carenze affettive dei primi anni di vita, causate dalla mancata assistenza dei genitori o di uno di essi; per cui il problema, considerati i riflessi negativi sulla prima infanzia, assume un valore di preponderante interesse per l'intera collettività.

Per tali ragioni si rende indispensabile provvedere alle suaccennate modifiche e confidiamo, pertanto, in una sollecita approvazione della presente proposta !

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il punto 7) dell'articolo 91 relativo a « Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva » del capo IX, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto il seguente:

« 8) giovani coniugati con prole. Vengono altresì collocati in congedo illimitato senza assegni i militari che, durante il periodo della ferma di leva ed in costanza di matrimonio, divengano padri di famiglia ».